COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
P.IVA 00404280125
Tel. 0332/419111 * Fax 0332/418508

COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Data Delibera: 28/02/2000
Numero Delibera: 10
Data entrata in vigore: 01/01/2000

N° articoli: 23

Modifiche:
C.C. 5/2002 del 2 febbraio 2002
C.C.79/2004 del 17 dicembre 2004
C.C. 7/2007 del 10 febbraio 2007
C.C. 10/2008 del 16 febbraio 2008
C.C. 49/2010 del 14 dicembre 2010

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Cantello, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Note:

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

˜ fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza;

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a fa tempo dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

˜ area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

˜ Terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti all'art. 1 della Legge 9/1/1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Note:

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, l'ufficio tributi, ai fini dell'attività di accertamento e liquidazione dell'imposta sulle aree edificabili, si avvarrà dei valori di cui all'allegato "A" del presente regolamento, attenendosi ai seguenti criteri:

- considerare i valori di cui all'allegato "A", limitatamente per i terreni che per dimensione e forma rivestono immediata possibilità edificatoria;
- per i terreni soggetti a Piani attuativi/esecutivi previsti dal P.R.G., non approvati, il valore, a parità di zona, verrà diminuito di Euro 15,00.= al mq.
- se l'imposta versata è uguale a quanto dovuto sulla base dei valori di cui all'allegato "A", il contribuente non sarà soggetto ad alcun controllo;
- se l'imposta versata è superiore a quanto dovuto sulla base dei valori di cui all'allegato "A", il contribuente non sarà soggetto ad alcun controllo e non ha diritto al rimborso;
- se l'imposta versata è inferiore a quanto dovuto sulla base dei valori di cui all'allegato "A", il contribuente sarà soggetto a controllo e verrà emesso atto di accertamento a suo carico.
- Sulle aree, che in seguito a varianti dello strumento urbanistico hanno acquisito possibilità edificatoria superiore al 15% dell'esistente come già previsto, ai fini del conteggio dell'imposta verrà applicato un coefficiente di raccordo stabilito dall'ufficio tecnico comunale, tale da assimilarle alla zona B4.

Fermo restando che il valore delle aree è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento o a rimborso qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello deliberato dall'amministrazione, tranne nel caso in cui l'importo dichiarato in atti pubblici (cessione, donazione, permuta) sia superiore a quello predeterminato dall'amministrazione.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, da rivalutarsi ai sensi dell'art. 3 comma 48 della legge 662/96, i seguenti moltiplicatori:

˜ 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

˜ 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

˜ 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

˜ 140 volte, per i fabbricati iscritti nella categoria catastale B (immobili per uso di alloggi collettivi)

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del ministero delle finanze.

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonchè ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero,se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Per i terreni agricoli, la base imponibile dell'imposta è il valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7 del D. Lgs. 504/92, da rivalutarsi ai sensi dell'art. 3 comma 51 della legge 662/96.

I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia o/e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.822,84 e fino a euro 61.974,82;

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 61.974,82 e fino a euro 103.291,38;

c) del 20% di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 129.114,22.

Agli effetti del comma precedente si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Note:
Ultimo criterio del primo comma aggiunto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 10/02/2007

Art. 4

Determinazione aliquote e detrazioni

Il consiglio comunale entro il 31 dicembre, salvo proroghe stabilite dalla Legge, determina annualmente le aliquote d'imposta applicabili e la misura della detrazione per l'abitazione principale.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle pertinenze di cui alla lettera g) del successivo art. 5, si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione determinata con le modalità di cui al comma precedente e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

La detrazione non si applica alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini di 1° grado e collaterali di secondo grado di cui alla lettera f) dell'art. 5.

L'Amministrazione comunale può, altresì, prevedere un'aliquota differenziata per le abitazioni sfitte.

Note:

Art. 5

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà o in diritto di usufrutto del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.);

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non sia locata.

e) Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero regolarmente iscritti all'AIRE, a condizione che non risultino locate.

f) abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e affini di primo grado e collaterali di secondo grado che vi risiedono. La residenza si considera acquisita a decorrere dal momento in cui il parente o affine, ne ha fatto richiesta presso l'ufficio anagrafe e, contestualmente, produce autocertificazione;

g) le pertinenze dell'abitazione principale di seguito indicate, anche se in quota parte, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia dal proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, sulla pertinenza.

h) soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Si considerano pertinenziali soltanto le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/6 e C/2, anche ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale, purché siano poste sulla stessa particella catastale dell'abitazione principale o su quelle confinanti.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4.

In alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta.

Dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Note:
lettera f) modificata dalla deliberazione consiliare n. 5 del 02/02/2002

Art. 6

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, staticamente compromesso) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tale condizione è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. A tale proposito è necessario inoltrare apposita domanda, redatta in carta semplice. Il costo della perizia è stabilito in euro 25,00.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15

Le certificazioni di cui al comma precedente danno diritto alla riduzione dell'imposta a decorrere rispettivamente dalla data dell'accertamento dell'ufficio tecnico e dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva è autenticata.

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili.

In tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore alla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel nucleo antico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per il periodo di effettiva esecuzione dei lavori, come indicato sul permesso di costruire fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, alla data di accatastamento del nuovo fabbricato o delle relative modifiche. In ogni caso sarà applicata per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori.

Note:

Art. 7

Esenzioni

Sono esentati gli immobili posseduti dalle IPAB e dalle persone giuridiche pubbliche o private destinati ad attività assistenziali od educative limitatamente ai fabbricati e relative pertinenze destinati alle predette attività, previa dichiarazione notoria depositata.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili di propiretà di enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi siano posseduti e utilizzati dall'ente in questione.

Note:

Art. 8

Denunce e comunicazioni

Dal 1 febbraio 2008 cessa l'obbligo da parte del contribuente di presentare al Comune la dichiarazione o la comunicazione ICI.
Resta l'obbligo della dichiarazione solo nei seguenti casi:

a) **per far valere diritti ad ottenere riduzione dell'imposta**
b) **aree edificabili**
c) **determinazione del valore sulla base delle scritture contabili**

Note:
commi 1 e 5 modificati dalla deliberazione consiliare n. 5 del 02/02/2002

Art. 9

Liquidazione dell'imposta

A seguito dell'abrogazione dei commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'art. 11 del Decreto legislativo 504/92 (dell'art. 1 comma 173 della Legge 296/2006) non si procedere all'attività di liquidazione dell'imposta.

Note:

Art. 10

Accertamento dell'imposta

Il Comune di Cantello provvede:

- alla rettifica delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza;

- all'accertamento d'ufficio nel caso in cui la denuncia non sia stata presentata.

Ai fini suddetti il Comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tale avviso deve essere notificato al contribuente nei modi previsti dall'art. 9.

Sono stabiliti in euro cinque gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono effettuati gli accertamenti.

Note:

Art. 11

Poteri del Comune

Ai fini dell'esercizio delle attività di accertamento il Comune di Cantello può, indicandone i motivi:

- invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- richiedere agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Note:

Art. 12

Versamenti

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Il versamento di quanto dovuto a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili può essere effettuato dai soggetti passivi:

a) direttamente in tesoreria comunale

b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;

b) tramite il sistema bancario.

I versamenti eseguiti anziché da ciascun contitolare per la parte relativa alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno di essi per conto degli altri, si considerano regolari.

Nel caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n. 2 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, il versamento dell'imposta può essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta dovuta deve essere versata entro tre mesi dalla data in cui il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili stessi è stato incassato.

Sono stabiliti in euro cinque gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono effettuati i versamenti.

Note:

Art. 13

Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti, per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamita naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Note:

Art. 14

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Non ha diritto al rimborso il contribuente che ha eseguito il versamento cumulativo per conto di tutti gli altri contitolari.

Sulla somma dovuta al contribuente spettano interessi, nella misura prevista dal quarto capoverso dell'art. 18, da calcolarsi dal giorno dell'avvenuto pagamento e fino alla data dell'emissione del provvedimento di rimborso.

Sono stabiliti in euro cinque gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono effettuati i rimborsi.

Note:

Art. 15

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, solo per il periodo dal quale decorre l'inedificabilità.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e Regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'imposta versata dalla data di approvazione definitiva della delibera con la quale si dichiara la inedificabilità dell'area.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31 comma 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

- le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate.

La domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di efficacia dei provvedimenti con i quali le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Note:

Art. 16

Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di tutte le attività organizzative e gestionali relative all'applicazione dell'imposta.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività, sui ruoli e dispone i rimborsi.

Note:

Art. 17

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune di Cantello a seguito delle attività di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento devono essere versate dal contribuente entro **60 giorni** dalla notificazione dei relativi avvisi.

Le somme non versate nel termine sopraindicato sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di riscossione: detto ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro i termini indicati all'art. 12 del D.Lgs. 504/92.

Note:

Art. 18

Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 8 si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo con un minimo di euro 51,00.

La dichiarazione errata o/priva di dati ed elementi rilevanti ai fini della individuazione dell'immobile, e/o del soggetto passivo o della determinazione dell'ammontare del tributo dovuto, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 50% della maggiore imposta dovuta.

Nel caso di adesione formale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione, la stessa è ridotta ad un quarto.

La mancata esecuzione alle previste scadenze dei versamenti, o di frazioni, in acconto o a saldo, dell'imposta è soggetta alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Alle violazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si applica l'istituto del ravvedimento operoso, nei casi e nelle modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997 e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.), nel nostro Comune è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni di cui al "Regolamento di accertamento con adesione" in vigore.

Note:
Misura degli interessi modificata dalla deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 10/02/2007

Art. 19

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del D.Lgs. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

Art. 20

Indennità di espropriazione

L'indennità di espropriazione è determinata secondo le modalità di cui all'art.16 commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/92.

Note:

Art. 21

Compenso incentivante al personale dell'ufficio tributi

Al personale addetto all'ufficio tributi è attribuito un compenso incentivante, stabilito nella misura del 2,5%, comprensivo di oneri assistenziali, previdenziali e imposte a carico ente, sulle somme unicamente a recupero dei tributi evasi ed accertati in via definitiva a seguito delle attività di liquidazione e accertamento di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

L'attribuzione del compenso di cui sopra, dovrà essere conforme a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale degli Enti Locali.

Note:

Art. 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento sulla disciplina generale delle entrate comunali ed il D. Lgs. 31.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Note:

ALLEGATO “A”

Valori minimi per la determinazione della base imponibile delle aree edificabili che rivestono immediata possibilità edificatoria

RESIDENZIALI	
Zona B1	135,00.=
Zona B2	120,00.=
Zona B3	100,00.=
Zona B4	80,00.=
Zona B5 con possibilità edificatoria superiore al 15% dell’esistente come già previsto	Variabile ai sensi dell’art. 3 comma 1
Zona C1	110,00.=
Zona C2	88,00.=
Zona C3	68,00.=
Zona C4	75,00.=
Zona C5	100,00.=
PRODUTTIVE	
Zona D1	75,00.=
Zona D2	75,00.=
Zona D3	75,00.=
Zona D4	75,00.=
COMMERCIALI *TERZIARIE*	
Zona CT1	80,00.=
Zona CT2	80,00.=
ALBERGHIERE	
Zona T	80,00.=